

D.R.S. n. 674 del 22 GIU. 2020 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Coop. va Sociale San Francesco - Autorizzazione al funzionamento Sezione Minori – Tipologia
Struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione per Minori Stranieri Non Accompagnati
(M.S.N.A.) sita in Caltagirone (CT)”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 600 del 13.08.2014 con il quale sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei Minori Stranieri Non Accompagnati;

VISTA l'istanza presentata con la quale la COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO con sede legale in Caltagirone Via Degli Oleandri, 30 chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Minori e la tipologia Struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione per Minori Stranieri Non Accompagnati sita in Caltagirone Via Degli Oleandri, 30 (piano terra e primo lato sx);

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA l'istanza prodotta dall' Ente ed acquisita al prot. pec n. 10709 del 16.04.2020;

VISTO il parere reso dal Comune di Caltagirone con nota n. 23687 del 05.06.2020;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 84913 del 04.06.2020 dall' A.S.P. n. 3 di Caltagirone;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

DECRETA

ART. 1 La COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO con sede legale in Caltagirone Via Degli Oleandri, 30, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Minori TIPOLOGIA Struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione per Minori Stranieri Non Accompagnati sita in Caltagirone Via Degli Oleandri, 30 (piano terra e primo lato sx) e per una ricettività di n. 25 unità.

ART. 2 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.R.S. n. 600 del 13.08.2014.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

22 GIU. 2020

Palermo, _____



IL DIRIGENTE
Antonino Maggio